

VERBALE DI ASSEMBLEA
ASSOCIAZIONE CULTURALE NICOLA BELLISARIO

Via Martiri VI Ottobre 22

VERBALE N° 5

L'anno 2023, addì del 23 dicembre 2023, in Lanciano, in via Martiri VI Ottobre, 22, presso la sede sociale, alle ore 18,00 si è costituita l'assemblea ordinaria dell'associazione Nicola Bellisario per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto della mail pervenuta via Pec in data 19 dicembre 2023 dall'Ufficio Terzo Settore della Regione Abruzzo che ha evidenziato criticità nello statuto dell'Associazione.
- 2) Conseguente approvazione del nuovo statuto o secondo lo schema standard approvato con Decreto Direttoriale n. 304 del 20 novembre 2023 e riguardante le organizzazione di Volontariato proposto dalla rete associativa ASI.
- 3) Mandato al Legale Rappresentante;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci Pier Paolo Bellisario, Angela Maria Gabriella Bellisario, Francesco Maria Bellisario e Gian Luca Bellisario, Carmelina Gentile Nardone, Annamaria Pompei, Gina Ciccarelli. Risulta assente il socio Domenico Sallese.

Assume la presidenza la Sig.ra Angela Maria Gabriella Bellisario, Presidente del consiglio direttivo, la quale:

- 1) Constatata la regolarità della comunicazione dell'avviso di convocazione
- 2) Verificato che la medesima è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di sette soci su otto aventi diritto di voto, dichiara valida l'assemblea e chiama il Sig. Francesco Maria Bellisario a fungere da segretario, il quale accetta l'incarico.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente rende noto agli associati che in data 19 dicembre 2023 è pervenuta una mail Pec da parte della Regione Abruzzo – Ufficio Terzo Settore, a che evidenzia talune criticità presenti nello statuto dell'Associazione che impediscono l'iscrizione al Runts Regione Abruzzo. La nota si conclude con l'invito all'Associazione Nicola Bellisario, da parte della stessa Regione Abruzzo, *a trasmettere idonea documentazione atta a rimuovere i le criticità di seguito elencate a norma dell'art. 9 commi 2 e 3 del DM 106/2020.*

In particolare la Presidente riporta testualmente le seguenti criticità evidenziate dalla Regione Abruzzo:

- 1. E' stata richiesta l'iscrizione alla sezione B Associazioni di promozione Sociale ma all'art. 1 dello statuto è riportato l'acronimo di ODV Organizzazione di Volontariato;*
- 2. All'art. 5 "I SOCI" tra i soci sono indicate genericamente le Persone Giuridiche, si ricorda che l'art. 35 del D.Lgs 117/17 indica esattamente chi può essere associato, minimo 7 persone fisiche, o 3 APS o altri Enti del terzo Settore a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 PER CENTO delle APS" pertanto è necessario specificare;*
- 3. Il vostro statuto è carente delle disposizioni di cui all'art 17 del d.lgs 117/17*
- 4. Nello statuto riportate sia la normativa delle Organizzazioni di Volontariato che quella inerente alle Associazioni di Promozione sociale.*

A tale riguardo la Presidente viene a precisare che in occasione della precedente domanda per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS erroneamente è stata l'iscrizione alla sezione "B" ossia Associazione di promozione Sociale anziché alla sezione "A" ossia Associazione di Volontariato quale è appunto l'Associazione Nicola Bellisario (cfr Art. 1), pertanto la normativa di riferimento è quella riportata nel d.lgs 117/2017 e riguardante del O.D.V.

La Presidente pertanto sottopone a tutti i soci presenti un nuovo statuto opportunamente redatto secondo il Decreto Direttoriale n. 304 del 20 novembre 2023 che ha approvato il Modello standard di statuto per le organizzazioni di volontariato proposto dalla rete associativa ASI, al fine di superare le criticità segnalate dalla Regione Abruzzo con la precedente mail del 19.12.2023

L'Assemblea che dopo breve ma approfondita discussione lo approva all'unanimità e tutti i soci presenti lo sottoscrivono. Il nuovo statuto così come approvato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

Passando al secondo punto all'Ordine del giorno l'Assemblea delega il presidente Angela Maria Gabriella Bellisario a richiedere nuovamente alla Regione Abruzzo l'iscrizione al RUNTS ed a procedere alla registrazione di questo verbale con accluso il nuovo statuto presso gli enti preposti.

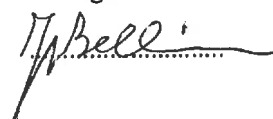
Si conferisce altresì mandato alla Presidente e Legale rappresentante di procedere all'iscrizione dell'Associazione alla **sezione "A" Organizzazione di Volontariato** e non "B" come è attualmente poiché l'Associazione Nicola Bellisario non è un'Associazione di promozione Sociale ma una Organizzazione di Volontariato (ODV).

Non avendo altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 19,00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Segretario.

Il Presidente


Angela M. G. Bellisario

il Segretario



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
NICOLA BELLISARIO

Articolo 1

DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Associazione non riconosciuta, denominata:

"Associazione Culturale Nicola Bellisario " .

L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, soltanto dal momento della sua iscrizione nella apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede Legale pro-tempore in Lanciano in Via Martiri VI Ottobre, 22 – 66034 (Prov. Chieti) e, nel prosieguo, su delibera del Consiglio Nazionale, potrà cambiare Sede Legale; tuttavia non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, di cui al successivo comma 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare, essa intende operare come organizzazione di volontariato (ODV) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) formazione universitaria e post-universitaria;
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
- L'individuazione delle citate attività sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le finalità dell'Associazione sono:

- Mantenere vivo il ricordo della figura , del pensiero e dell'operato di Nicola Bellisario, nella sua veste di uomo politico abruzzese, educatore e riformatore, mediante iniziative di promozione culturale e di incentivazione alla formazione dei giovani con una particolare attenzione alle tematiche della scuola e dello sviluppo sociale in Abruzzo ed in Italia.

- Promuovere i valori etici rappresentati nel pensiero e nell'operato di Nicola Bellisario.

- Promuovere la tutela e lo sviluppo del territorio nazionale italiano ed abruzzese, attraverso iniziative riguardanti temi culturali (tematiche pedagogiche, psicologiche, mediche, ambientali, etiche, artistiche, letterarie, scientifiche, filosofiche, ecc); temi sociali e politici problematiche riguardanti la famiglia, l'inclusione sociale, il fenomeno migratorio, le politiche europee nel contesto internazionale, le riforme ed il loro impatto sulla società, il ruolo e la funzione della magistratura e della giustizia, la governabilità. ecc.; temi di spiritualità (riflessioni di natura teologica, attività riguardanti la ricerca dell'unità tra popoli e religioni, intesa non come uniformità ma come valorizzazione delle differenze, ecc.), altri possibili temi che potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo in separato regolamento.

- Raccogliere documenti e testimonianze sulla vita di Nicola Bellisario nel contesto regionale e nazionale, promuovendo la costituzione di archivi, studi documentali, ricerche storiografiche, ecc. con eventuali pubblicazioni.

2. Le attività dell'Associazione devono essere coerenti con l'operato ed il pensiero di Nicola Bellisario, soprattutto per quanto attiene alle idee ed ai valori condivisibili della sua azione, e che mantengono tuttora, sul piano etico e sociale, un carattere di attualità.

3. Al fine di perseguire i suoi scopi, così come specificati nel precedente capoverso, la Associazione si orienta a svolgere attività di promozione della cultura e dell'arte, di formazione, di istruzione, di incentivazione alla promozione dei giovani, di intervento sociale, anche mediante l'istituzione di premi e di borse di studio, e mediante l'organizzazione di manifestazioni pubbliche, in linea con le vigenti normative.

4. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, eventualmente collaborando oltre che con Soggetti pubblici e privati, anche con altre Associazioni od Enti, pubblici e privati, nazionali o esteri, che svolgano attività con fini compatibili a quelli sociali.

5. Nel perseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà stipulare ogni forma di accordo e convenzione, con Enti pubblici o privati.

6. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

PATRIMONIO ED ENTRATE

1. L'associazione perseguirà ogni adempimento di legge affinché sia possibile raccogliere fondi sia ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 117/2017 e sia attingendo a risorse provenienti anche da persone fisiche in modo ricorrente in corrispondenza con l'annuale dichiarazione dei redditi da parte di contribuenti che liberamente vogliano ad essa destinare il 5 x 1000 della propria IRPEF, così come introdotto dalla legge finanziaria del 2006 rinnovato con il decreto legislativo 111/2017 e il DPCM del 23 luglio 2020, accreditandosi presso l'**amministrazione** di riferimento Associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997 e s.m.i od altre norme vigenti al momento della registrazione del presente Statuto.

2. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale, occasionale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi tra le altre delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolta fondi, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

5. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

6. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

8. Il Consiglio Direttivo annualmente può modificare la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Articolo 5

VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIO

1. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici.

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari e comunque nei limiti stabiliti per legge. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

5. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 6

SOCI REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Possono essere ammessi come soci organizzazioni di volontariato, altri enti del terzo settore ed altri enti senza scopo di lucro. Tuttavia, il numero degli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato eventualmente ammessi non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

3. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

6. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

7. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

8. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

9. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

10. La domanda di adesione a socio è accompagnata dal versamento della quota a pari ad € 30,00 (trenta/00) da versarsi annualmente sul conto corrente associativo.

11. I Socia Fondatori sono anche Membri dell'Assemblea dei Soci al pari di ogni altro adveniente iscritto.

Articolo 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
2. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
3. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 8

OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
2. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche degli organi dell'associazione sono gratuite.

Articolo 10

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
8. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 24 ore dalla prima convocazione.
11. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
12. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

15. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

16. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 11

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto, tra le persone fisiche socie ovvero tra quelle indicate, tra i propri soci, dagli enti giuridici soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente dell'Associazione che è anche presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal

Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

7. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) la fissazione delle quote associative;
 - c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
 - m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
9. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 12

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

1. Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 codice Civile.

2. Il Consiglio Direttivo decade inoltre:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

3. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

4. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

5. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 13

SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

2. Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art. 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 14

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

6. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Articolo 16

SCIoglimento

1. L'Associazione ha durata illimitata.

2. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

3. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

4. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale affiliata all'ASI, o alla medesima Asi in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 18
NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

2. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

3. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Lanciano

Il presente atto è stato qui registrato il 18 GEN. 2024

al n. 22, serie 3

Versamento di € 11 effettuato il 18/01/24

